Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 14/04/2026) - n. 13625

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Al.Mo. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 06/03/2026 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Brindisi con provvedimento in data 4 marzo 2026 ha convalidato il trattenimento presso il CPR di Brindisi del cittadino straniero Al.Mo. disposto dal Questore della provincia di Milano a seguito della decisione della Commissione territoriale che rigettava per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale avanzata dal predetto.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo di doglianza.

Con tale motivo lamenta violazione di legge per carenza assoluta di motivazione del provvedimento giurisdizionale di convalida.

3. Il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, C., Rv. 287890 - 01).

Come è noto, infatti, il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo, con l'ulteriore corollario per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve riflettere, mediante autonomo apprezzamento, la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 pen., n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 02; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01).

Nel caso in esame il Questore ha disposto il trattenimento in ragione della necessità di acquistare validi documenti per l'espatrio e di ottenere la disponibilità di un vettore per il suo trasferimento e per contro nessun vaglio di tali ragioni è stato effettuato dal Giudice di pace, che si è limitato a respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, senza fare cenno alcuno alle regioni legittimanti il trattenimento che, pure, ha convalidato.

Peraltro, il provvedimento impugnato contiene sia la convalida dell'accompagnamento alla frontiera, sia la convalida del trattenimento, senza che nella parte motiva venga fatto cenno alcuno alla sussistenza dei presupposti di cui all'art.14 TUI, ma solo alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 comma 5 bis TUI che riguardano, appunto, la convalida dell'accompagnamento alla frontiera.

Nessun richiamo viene fatto al provvedimento pre-espulsivo, pertanto non si può nemmeno ritenere che il Giudice di pace abbia ritenuto di motivare richiamando per relationem il provvedimento del Questore utilizzando una tecnica redazionale che è in via astratta certamente ammissibile.

2. Per le ragioni sopra indicate il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, in quanto secondo un precedente di questa Corte che si ritiene di confermare in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento, per omessa o apparente motivazione, del decreto di convalida del giudice di pace va pronunciato senza rinvio, in quanto, spirato il termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione del provvedimento, lo stesso non può più essere rinnovato. (Vedi: Sez. U, n. 6 del 1997, Rv. 208163-01). (Sez. 1, n. 5976 del 11/02/2026, B., Rv. 289433 - 01).

In motivazione questa Corte ha affermato che "nelle situazioni caratterizzate dal vizio di motivazione il rinvio ha, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processuale civilistica, un carattere tipicamente 'restitutorio'; espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio. 4.2. Al contrario, quando detto 'riposizionamento' è precluso, come nel caso in esame, da una decadenza esplicitamente prevista per la scadenza di termini per la convalida e dalla omessa motivazione, la rilevazione del vizio determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio.

Una situazione di questo tipo è stata ravvisata in Sezioni Unite Gattellaro, rispetto ad una ipotesi di nullità, derivante dall' omesso rispetto dei diritti di difesa e quindi inficiante in radice il passaggio del giudice all'esame del merito, del provvedimento di proroga di una misura cautelare, che poteva essere mantenuta in vita solo da un positivo provvedimento di proroga tempestivamente assunto; negli stessi termini hanno argomentato anche Sezioni Unite Spinelli (nella materia, assimilabile alla presente, della convalida del provvedimento questorile di divieto di assistere a manifestazioni sportive) escludendo l'annullamento senza rinvio nella ipotesi dei vizi motivazionali, ma non per quella della omessa motivazione come verificatasi nella fattispecie in esame (cfr., in particolare, pagg. 13 e ss. di detta sentenza)."

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato.

Dispone trasmettersi la presente decisione al Questore di Brindisi per i provvedimenti di competenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2026.